



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 70 Del 07-09-20

SEGRETARIO

Reg. generale 822

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art. 67, comma 1, del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*;
- L'art. 67, comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi*

previsti dalle norme vigenti”, dove alla lett. a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre alla lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

- l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l’anno 2019 sono pari € 1.887,20 (art.67, comma 2, lett. b) e pari ad € 3.120,000 (art. 67, comma 2, lett. a);

Preso atto che:

- il decreto legge n. 34/2019 all’art. 33, comma 2, ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *“come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello

del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

- l'art.11 bis, comma 2 del d.l. n. 135/2018 prevede espressamente: *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”*;
- sussistono ancora alcune criticità in assenza di indicazioni degli organi istituzionali ed in particolare: a) possibile estensione delle disposizioni introdotte anche per il personale dirigenziale e per il segretario comunale; b) se esiste una separazione dei limiti tra fondo e posizioni organizzative, ovvero se la riduzione o l'aumento del personale dipendente comporti una automatica riduzione per entrambi; c) se il calcolo della consistenza del personale debba avvenire pro quota ovvero come semisomma di ciascun anno di rilevazione;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) Di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
- 2) Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno **2020** in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella Allegato 1) alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2020, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, D.L. 135/2018, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, come da Allegato 2).
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2020, relativi alla spesa del personale;
- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

07-09-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 12-09-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario

Dott.ssa Giuliana Appignanesi